

**Penale Sent. Sez. 5 Num. 20507 Anno 2019**

**Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO**

**Relatore: BRANCACCIO MATILDE**

**Data Udiienza: 14/01/2019**

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

LIAO WENYI nato il 15/07/1990

avverso la sentenza del 24/04/2018 della CORTE APPELLO di FIRENZE

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;

udito il Sostituto Procuratore Generale PERLA LORI che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' del ricorso

## **RITENUTO IN FATTO**

1. Con il provvedimento impugnato, datato 24.4.2018, la Corte d'Appello di Firenze, ha confermato la sentenza del Tribunale di Prato del 19.5.2015 con cui Liao Wenyi è stato dichiarato colpevole dei reati di false dichiarazioni a pubblico ufficiale ed uso di patente falsa e condannato alla pena, in continuazione tra i reati, di anni uno e mesi uno di reclusione, con revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con precedente sentenza del 27.3.2010 del Tribunale di Prato.

2. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione l'imputato, mediante il proprio difensore avv. Nicolosi, deducendo un unico motivo di ricorso con il quale lamenta violazione della legge penale in relazione all'art. 495 cod. pen.

La fattispecie di falsa attestazione a un pubblico ufficiale sulla identità o sulle qualità personali proprie prevede, per la sua sussistenza, che vi sia stata una dichiarazione o una attestazione e non una mera esibizione o utilizzo di un documento, come accaduto nel caso di specie. Ciò è stato affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità.

Nella sentenza impugnata si comprende che l'attribuzione delle false generalità all'imputato non sia da ricondurre a false dichiarazioni o attestazioni dello stesso ma solo all'esibizione della patente di guida che non sarebbe comunque documento idoneo da solo a provare l'identità personale del suo possessore.

## **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è manifestamente infondato e pertanto inammissibile.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, rientra nell'alveo di configurabilità della fattispecie di cui all'art. 495 cod. pen. anche la condotta di chi si limiti ad esibire o presentare il documento falso all'autorità preposta al controllo, poiché ciò equivale a declinare le proprie generalità in conformità alle indicazioni contenute nei predetti documenti di identificazione e non rispondenti al vero (Sez. 5, n. 22585 del 23/3/2012, Hadgu, Rv. 252970, in un caso di passaporto falso).

Nel caso di specie, emerge dalla motivazione del provvedimento impugnato la sussistenza del reato, avendo il ricorrente esibito la patente falsa con la evidente finalità di fingersi altra persona, dichiarando in tal modo diversamente dal vero i propri dati identificativi, per evitare che si scoprisse che invece gli era stata revocata l'autorizzazione amministrativa alla guida.

Il reato si consuma, peraltro, nel momento in cui le false dichiarazioni vengono rese, indipendentemente dalle circostanze che il pubblico ufficiale possa accertare o meno la qualità personale del dichiarante, ovvero che il pubblico ufficiale - constatata la falsità delle dichiarazioni - non le inserisca nell'atto o le inserisca con la menzione delle

opportune verifiche (Sez. 6, n. 7515 del 26/5/1998, Verderosa, Rv. 211248), sicchè diviene irrilevante che, subito dopo la esibizione del documento di guida falso, gli operanti di polizia giudiziaria abbiano constatato il possesso in capo all'imputato della sua carta di identità, questa sì autentica, da cui erano risaliti immediatamente all'inganno.

Non può avere rilievo il precedente invocato dal ricorrente (Sez. 5, n. 33882 del 4/5/2017, Moros Vega, Rv. 271609) relativo a fattispecie in cui solo incidentalmente si è affermata la valenza non di documento di identità dell'autorizzazione alla guida falsa trovata in possesso dell'imputato, senza meglio specificare di che documento di guida si trattasse e da quale autorità fosse stato rilasciato, ed in diverso contesto.

Ciò in realtà per affermare il diverso principio secondo cui tra le 'altre qualità', cui si riferisce l'art 495 cod. pen., rispetto alle quali il mendacio può configurare il reato previsto da detto articolo, sono soltanto quelle che servono a completare 'lo stato' e la 'identità' della persona, sicchè la patente di guida, concretandosi in una semplice autorizzazione amministrativa, cioè in un rapporto fra il soggetto e la pubblica amministrazione, non incide sullo stato e l'identità e pertanto non conferisce al soggetto una qualità personale nel senso richiesto dell'art 495 cod. pen. (Sez. 5, n. 647 del 3/4/1970, Gentile, Rv. 115622; nella stessa ottica si muove Sez. 5, n. 4243 del 15/11/2012, De Vito, Rv. 254564).

Nella fattispecie sottoposta al Collegio, invece, non vi è dubbio che la patente di guida utilizzata dall'imputato per identificarsi al controllo di polizia fosse documento con valenza di prova dell'identità personale del possessore, come tale utilizzato a fini identificativi, mentre non si discute della sua rilevanza di mera autorizzazione amministrativa quanto alla attestazione di abilitazione alla guida, che non rientra, questa sì, nelle qualità personali di cui al reato previsto dall'art. 495 cod. pen..

Del resto, la giurisprudenza di legittimità ammette pacificamente da tempo che la patente di guida sia documento valido ai fini dell'identificazione personale e, pertanto, suscettibile di integrare le fattispecie di reato che prevedono tale condizione come loro presupposto di configurabilità (cfr. Sez. 5, n. 57004 del 27/9/2018, B., Rv. 274172, in una ipotesi in cui, addirittura, si fa riferimento a patente di guida di uno stato estero per la quale non sussistano le condizioni di validità ai fini della conduzione di un veicolo in Italia; Sez. 5, n. 21929 del 17/4/2018, Ramos, Rv. 273022; Sez. 5, n. 3711 del 2/11/2011, dep. 2012, Baldin, Rv. 252946; Sez. 5, n. 21231 del 20/2/2001, Mbaye, Rv. 219029).

2. Alla declaratoria d'inammissibilità segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del

2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000.

**P. Q. M.**

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di procedimento e della somma di € 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14 gennaio 2019.